

**STATUTO DEL
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLA DOC ROMA**

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituito ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.238 e del DM 16 dicembre 2010 il Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione della DOC ROMA denominato "CONSORZIO ROMA"

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 41 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n.238 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. CE n. 1308/2013.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per tutte o parte delle denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi, operativi e di rappresentatività, nel rispetto del DM 7422 del 12.05.2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in **XXX** via **XXX** ed operativa in **XXXX**

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

- 1) Il Consorzio ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'informazione del consumatore e la cura degli interessi generali relativi alla denominazione DOC "ROMA" ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- 2) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 del della legge 12 dicembre 2016, n.238 si propone inoltre di:
 - a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle denominazioni tutelate;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle DOP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) porre in essere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dagli abusi, dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della

relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase di commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e le Province autonome.

- 3) Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.238, esercita inoltre le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni tutelate nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP, anche se non aderenti al Consorzio.
- 4) Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
 - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
 - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le DOP di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 48 della legge 12 dicembre 2016, n.238 e successive modifiche;
 - compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste della legge 12 dicembre 2016, n.238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Lazio, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate.
 - organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite della legge 12 dicembre 2016, n.238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate
 - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio
 - collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Lazio per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.
- 5) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.238 può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ai sensi dell'art. 41 comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP ai sensi dell'art. 41

Commento [M1]: Attenzione, il marchio andrebbe inserito come allegato allo stesso Statuto, infatti esso è soggetto alla stessa approvazione ministeriale prevista per il riconoscimento del Consorzio. Nel caso di approvazione sarebbe poi necessaria la sua registrazione. Appare opportuno avvisare il MIPAAF che con successiva PEC sarà inviato ai fini della sua approvazione al pari che lo statuto

comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

- 6) Il Consorzio autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.238 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1) Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle denominazioni tutelate dal Consorzio, sottoposti al sistema di controllo di cui all'art 64 della legge 12 dicembre 2016, n.238, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2) L'adesione al consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.

3) Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione.

4) Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

5) La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve (a condizione dell'espressa delega dei singoli), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

6) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

7) L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese;
- 4) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;

5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;

6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

8) Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

9) All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

10) Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

11) Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 2423.

12) La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 – QUOTA DI AMMISSIONE

1) La quota di ammissione è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed è stabilita in misura fissa, "una tantum".

2) L'entità della quota determinata potrà anche essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate e per le categorie che partecipano al ciclo produttivo, ma dovrà comunque essere uguale all'interno di ogni categoria.

3) Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le denominazioni rappresentate.

4) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività ad altri vini tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un ulteriore versamento riferita alla sua nuova sfera di attività.

5) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa*, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

6) Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.

7) Al consorzio che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorzio senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

8) Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

9) La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

10) L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 – CONTRIBUTI

1) Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i viticoltori: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottigiatori: al litro di vino imbottigliato e denunciato.

2) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuale, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3) Il Consiglio di amministrazione delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti posseduto o condotti; per i vinificatori ed imbottigiatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica dal parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4) Il contributo annuale è composto da:

- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione;
- b. Contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. Contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41, comma 4

della legge 12 dicembre 2016, n.238 (funzioni erga omnes).

6) I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9, comma 3 DM 16.12.2010).

7) Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo (agendo sull'unità di conto o sul contributo unitario) per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

8) I soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

9) Qualora incaricato a svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.238, il Consorzio di tutela può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Inoltre il Consorzio può chiedere nei confronti dei soggetti non aderenti al Consorzio ma che facciano richiesta di utilizzare il marchio consortile, ai sensi dell'art. 41 comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il contributo determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 20 n. 9) ed approvato dall'assemblea con il regolamento di cui all'art. 15 n. 13).

8) I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1) Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi;
- comunicazione al Consorzio dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

2) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente, e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, per ciascuna denominazione, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

3) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

4) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 9 – SANZIONI

1) Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.

2) Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale;
- c) esclusione dal Consorzio.

3) I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata A.R., entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta.

4) Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

5) Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

6) La presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale, avverso i provvedimenti sanzionatori, comporta la sospensione della sanzione in attesa della decisione del Collegio.

7) Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

8) Le decisioni del Collegio Arbitrale possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – RECESSO

Il Consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 12- DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

Art. 13 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 24.

Art. 14 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- l'Organo di controllo;

Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili ivi comprese le eventuali modifiche dello statuto che consentano il riconoscimento del Consorzio ai sensi dell'art. 41 comma 3, lettera b) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto da adottarsi da parte del MIPAAF ai sensi del comma 12 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

- 2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
- 3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- 4) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
- 5) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione;
- 6) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;
- 7) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 8) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 8) dell'art. 7;
- 9) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
- 10) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- 11) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 12) approvare i regolamenti interni, che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione del MIPAAF;
- 13) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso nei confronti dei soggetti non aderenti al Consorzio che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 41 comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- 14) stabilire e/o modificare con regolamento le unità di conto di cui all'art. 7, punto 1;
- 15) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'**Assemblea straordinaria**, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

2) La convocazione avviene tramite invito, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3) In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

4) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

5) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

6) Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 17; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto all'art. 15, comma 1, punto 4) - vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

8) L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

9) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Lazio, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

11) Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12) Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione da singoli Amministratori eletti nell'ambito della denominazione interessata, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 17.

13) La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.

14) Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea.

Art. 17 – MODALITÀ DI VOTO

1) Ciascun consorziato ha diritto ad un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di

prodotto complessivamente ottenuto (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato), nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea.

2) Qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore del voto è cumulativo delle attività svolte.

3) Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto spettanti allo stesso consorzio per ciascuna denominazione.

4) Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci deve corrispondere al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

5) Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

6) Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell'ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate per le quali risulta iscritto nel relativo libro soci, per più di tre soci assenti.

7) La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- 1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola;
- 2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
- 3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

8) Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori", a condizione dell'espressa delega dei singoli, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio.

9) Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

10) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, a condizione dell'espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.

2) I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati o dalle assemblee separate delle singole denominazioni, qualora esistenti.

3) Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

4) Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria, tenendo presente che: a) ogni denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere; b) tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

5) In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la denominazione stessa.

6) Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata.

7) Qualora l'associato sia interessato a più denominazioni tutelate e/o svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle denominazioni e/o categorie di appartenenza.

8) Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

9) Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

10) Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

11) Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.

12) I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

13) Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.

14) Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione. In ogni caso, si procede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

15) I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 19 – RIPARTO DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai sensi del precedente art. 18, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Art. 20 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

2) In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n.238;

- 4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- 5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- 6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
- 7) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 8) provvede all'espletamento della richiesta di riconoscimento di cui all'art. 41 comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
- 9) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, da parte dei soci e dei non soci, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto; tali vigilanza e controllo sono svolti prevalentemente sulla fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
- 10) può invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Art. 21 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.
- 2) Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.
- 3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- 6) Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società

entro il termine fissato di volta in volta.

7) Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al vice Presidente e/o al Direttore.

2) Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO – SINDACO UNICO

1) L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il compenso e scelto nell'Albo dei Revisori contabili iscritti nell'apposito registro, di cui alla normativa vigente.

2) Il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 24 - COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25 – STRUTTURA OPERATIVA

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della

struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 27 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il **Bilancio consuntivo** del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo

patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n.238 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 1, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 28 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dalla legge 12 dicembre 2016, n.238 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo delle D.O.P tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n.238.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

